



TRIBUNALE DI LIVORNO
UFFICIO FALLIMENTARE

N. 23 /2022 PROC. DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il Giudice Delegato, dott. Sergio Garofalo

esaminata la proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti, depositata il 13.7.2022, da Simone Bartola nato a Livorno il 16.12.1981 ed ivi res.te via
letta l'attestazione dell'avv. Alessio Ciampini, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;

vista la memoria integrativa e la relazione particolareggiata integrativa depositata il 19.11.2022;
rilevato che la proposta di accordo in esame soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;

che, in assenza di beni o redditi del sig. Bartola, la proposta prevede la destinazione ai creditori esclusivamente di somme messe a disposizione, quale finanza esterna, dalla sig.ra
....., moglie del debitore;

che la sig.ra ha sottoscritto la proposta di accordo di ristrutturazione;

ritenuto di dover assegnare ai creditori un termine a data fissa per la dichiarazione di manifestazione del consenso / dissenso anticipato rispetto a quello previsto dall'art. 11 l. 3/2012 e ciò al fine di poter celebrare l'udienza, nel contraddittorio tra le parti, dopo la conclusione degli adempimenti previsti dall'art. 12 l. 3/2012;

P.Q.M.

visti gli artt. 10, 11 e 12 L. 3/12,

fissa per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 2.2.2023 ore 10,00 presso il Tribunale di Livorno, via De Larderel 88;



dispone che a cura del gestore della crisi sia data comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori entro il 30.11.2022 con termine ai creditori per la manifestazione delle loro dichiarazioni di consenso/dissenso fino al g. 3.1.2023;

avvisa i creditori che in mancanza di una manifestazione di consenso/dissenso nel termine assegnato, si riterrà prestato il consenso alla proposta (art. 11 c. 1 l. 3/2012);

dispone che alla scadenza del termine per la manifestazione dei voti il gestore della crisi provveda tempestivamente agli adempimenti di cui all'art. 12, co. 1 L 3/12, al fine di inviare a questo giudice la relazione sui voti, le eventuali contestazioni e l'attestazione definitiva di fattibilità entro il g. 23.1.2023.

Dispone

che la proposta (eventualmente emendata dai dati ultra sensibili: es condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc., a cura del gestore della Crisi) e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza);

Dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato ex art 10 comma 5 l. 3/2012 all'atto di pignoramento.

Invita l'OCC a depositare la documentazione relativa alla presentazione della proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali ex art. 9 comma 1, terzo periodo L. 3/2012.

Livorno, 23/11/2022

Il Giudice Delegato
Dott. Sergio Garofalo



TRIBUNALE DI LIVORNO

Proposta di accordo di composizione

ai sensi dell'art. 8 Legge 3/2012

Nell'interesse di:

Simone Bartola (c.f. BRTSMN81T16E625I) nato il 16/12/1981 a Livorno e ivi residente in Via
.....
rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Corucci (c.f.
CRCTMS85S20E625Z) in forza di procura alle liti in calce al presente ricorso, domiciliato ai
fini del presente procedimento presso e nello studio del suddetto difensore in Livorno, Via
Aurelio Lampredi n. 45: il difensore chiede che le comunicazioni inerenti al presente
procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata
tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it oppure al numero fax 0586624003.

Premesso che

- Simone Bartola depositava presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno l'istanza per la nomina di un gestore della crisi;
- l'Organismo di composizione della crisi comunicava l'avvenuta nomina della Avv. Alessio Ciampini quale gestore della crisi;

Considerato che il ricorrente

- si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- non è soggetto né è assoggettabile alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano,



accordo o liquidazione);

- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- il tutto come si evince dalla certificazione rilasciata dalla cancelleria fallimentare dell'intestato Tribunale (doc. 1).

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, Simone Bartola, come sopra rappresentato e difeso, illustra la presente proposta di accordo di composizione, la cui esposizione si articola secondo il seguente

INDICE

1. illustrazione del passivo
2. illustrazione dell'attivo
3. proposta di ristrutturazione dei debiti mediante accordo e raffronto con alternativa liquidatoria
4. conclusioni
5. elenco documenti allegati

* * *

1. ILLUSTRAZIONE DEL PASSIVO [indice]

Agenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Livorno

L'Ente è creditore del signor Bartola dell'importo di € 44.354,31 risultante dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia Entrate Riscossione per tributi diretti, interessi e sanzioni.

Il credito assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752 c. 1 c.c. per € 41.047,04 mentre il restante importo pari a € 3.307,27 a titolo di aggio e spese è di natura chirografaria.



S.E.Pi. S.P.A.

L'Ente è creditore del signor Bartola dell'importo di € 696,44 a titoli di tari anno 2010 e per violazioni CDS non iscritti a ruolo (doc. 2).

Il credito assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2752 c. 3 c.c. per € 258,11 relativi a tributi e interessi mentre il restante importo pari a € 438,33 a titolo di sanzioni, aggio e spese è di natura chirografaria.

Camera di Commercio di Pisa

L'Ente è creditore del signor Bartola dell'importo di € 778,20 risultante dagli estratti di ruolo trasmessi dall'Agenzia Entrate Riscossione per diritti camerali 2009 e 2010 e per sanzioni.

Il credito assistito è di natura chirografaria per l'intero importo non trovando applicazione nel caso di specie il privilegio ai sensi dell'art. 2752 c. 3 c.c. né altro privilegio.

A ciò si dovranno aggiungere le spese generate dall'instauranda procedura di composizione della crisi rese necessarie per l'assistenza legale prestata dallo scrivente difensore pari a 3.459,44 € (doc. 3) e per i compensi dovuti all'Avv. Alessio Ciampini quale gestore della crisi designato dalla Camera di Commercio pari a 3.483,87 €.

Di seguito si rappresenta graficamente la situazione debitoria ad oggi a carico di Bartola.

PASSIVITA'	
Descrizione	Importo
Compenso O.C.C	3.483,87 €
Compenso Legale debitore	3.459,44 €
Accantonamento fondo rischi	1.000,00 €
Totale integrazioni	7.943,31 €
S.E.Pi. S.p.a.	258,11 €
AE Livorno (2752 c. 1 c.c.)	41.047,04 €
CCIAA Pisa	778,20 €
S.E.Pi. S.p.a.	438,33 €
AE Livorno (degrado)	30.785,28 €
AE Livorno (aggio)	3.307,27 €
S.E.Pi. S.p.a. (degrado)	193,58 €
Totale passivo	45.828,95 €
Totale passivo con integrazioni	53.772,26 €



Per completezza dell'esame della posizione debitoria si producono le risultanze accesso agli atti al CRIF (doc. 4), Centrale Rischi (doc. 5) e Centrale Allarme interbancaria (doc. 6) presso la Banca d'Italia, visura di non esistenza protesti rilasciata dalla CCIAA (doc. 7), comunicazione dell'Agenzia delle Entrate (doc. 8), estratto dei ruoli fornito dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. 9) nonché l'anagrafe dei rapporti finanziari ricevuta dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale toscana (doc. 10).

2. ILLUSTRAZIONE DELL'ATTIVO [indice]

Bartola attualmente opera come coadiuvante familiare senza percepire alcun reddito presso la

Il medesimo non ha percepito redditi e non ha presentato dichiarazione dei redditi nel 2021 per l'anno d'imposta 2020 mentre per l'anno d'imposta 2018 e 2019 si depositano le CU (doc. 11 e doc. 12).

La sola entrata del nucleo familiare è rappresentata dall'utile d'impresa della ditta individuale di cui titolare è la moglie di cui si depositano i modelli UNICO dell'ultimo triennio (doc. 13, doc. 14 e doc. 15).

Il ricorrente non è proprietario di beni immobili, non risulta proprietario di beni mobili registrati, ad oggi non è (e negli ultimi cinque anni non è stato) titolare di un proprio conto corrente: attualmente ha la delega ad operare sul c/c della ditta individuale della moglie aperto presso Credit Agricole.

Il signor Bartola è titolare di un fondo pensione denominato " " accesso con Intesa Sanpaolo che attualmente ha un valore lordo pari a 7.995,78 (doc. 16), importo impignorabile ai sensi dell'art. 11 comma 10 D.lgs. 252/2005.



Il nucleo familiare del ricorrente sostiene e sosterrà spese mensili per il dignitoso mantenimento del nucleo familiare pari a € 1.464 (doc. 17) alle quali fa fronte grazie alla redditività della ditta individuale della moglie.

Tali spese appaiono congrue, verosimili, manifestano un tenore di vita modesto e sono pressoché pari alla soglia di povertà assoluta (€ 1.061,87) aumentata delle sole spese per condominio, mutuo (che non rientrano nella categoria delle spese per consumi) e di una piccola quota mensile per imprevisti.

Sul punto, lo scrivente ritiene doveroso rappresentare che il parametro di cui all'art. 9 comma 3 bis lett. e) L. 3/2012 non appare idoneo, nel caso di specie, a rappresentare correttamente le spese mensili per il dignitoso mantenimento del nucleo familiare del ricorrente.

Premesso che la suddetta norma è dettata con un'altra finalità¹, qualora si ritenesse di seguire il suddetto parametro per la determinazione delle spese mensili necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, nel caso di specie, si giungerebbe all'assurdo di ritenere sufficiente per vivere dignitosamente l'importo mensile di € 796,17 che è sensibilmente al di sotto della soglia di povertà assoluta pari a € 1.061,87.

Ma vi è di più, la soglia di povertà assoluta è il parametro in base al quale l'ISTAT stabilisce che si trova in una situazione di povertà assoluta il soggetto (nel caso del signor Bartola) che sostiene una spesa mensile per consumi inferiore a € 1.061,87. Pertanto, è di tutta evidenza che a tale importo corrispondente alla soglia di povertà assoluta debbano aggiungersi spese (quali ad esempio la rata del mutuo, gli oneri condominiali, la tassa sui rifiuti ecc...) che certamente non rientrano nel concetto di "spese per consumi".

¹ Il Legislatore, nel dettare un parametro oggettivo per la valutazione del merito creditizio, ha inteso stabilire una soglia intangibile (di reddito disponibile mensile al netto degli impegni finanziari) trovandosi al di sotto della quale sicuramente non sarà possibile ritenere che il soggetto finanziatore abbia correttamente valutato il merito creditizio del soggetto finanziato.



- € 8.100 in un'unica soluzione entro e non oltre 52 mesi dall'omologa della proposta di accordo.

A fronte di versamenti mensili di finanza esterna con i quali verrà alimentato l'attivo della procedura, i riparti in favore dei creditori avverranno annualmente per ragioni di economicità ed efficienza della procedura.

Le somme versate nel primo e secondo anno successivo all'omologa andranno a coprire parzialmente le spese della procedura e a costituire il fondo spese e imprevisti.

Le somme versate nel terzo anno saranno impiegate per saldare le spese della procedura e per un primo riparto parziale ai creditori.

Le somme versate nel quarto anno andranno esclusivamente all'Agenzia delle Entrate e, infine, entro il termine massimo di 52 mesi verrà disposto il riparto finale in favore dei creditori.

Qualora, all'esito della procedura il fondo spese e imprevisti dovesse restare in tutto o in parte inutilizzato, il relativo saldo costituirà oggetto di ulteriore riparto tra i creditori chirografari.

Di seguito si rappresenta graficamente il prospetto di riparto,

PROSPETTO DI RIPARTO								
		Immobili	Beni mobili registrati	Altri beni mobili	Crediti	Disponibilità liquide	Redditi	Percentuale di soddisfazione
Valore piano/accordo	22.500,00 €	-	-	-	-	22.500,00 €	-	
SPESA IN PREDEDUZIONE	7.943,31 €					7.943,31 €		100,00%
Compenso O.C.C	3.483,87 €	-	-	-	-	3.483,87 €	-	100,00%
Compenso Legale debitore	3.459,44 €	-	-	-	-	3.459,44 €	-	100,00%
Accantonamento fondo rischi	1.000,00 €	-	-	-	-	1.000,00 €	-	100,00%
RESIDUO POST PREDEDUZIONE	14.556,69 €							
CREDITORI IPOTECARI	0,00 €	-	-	-	-	-	-	-
RESIDUO PER PRIVILEGI	14.556,69 €							
CREDITORI PRIVILEGIATI DI CUI:	41.305,15 €							
S.E.Pi. S.p.a.	258,11 €	-	-	-	-	-	-	-
AE Livorno (2752 c. 1 c.c.)	41.047,04 €	-	-	-	-	-	-	-
RESIDUO PER CHIROGRAFARI	14.556,69 €							
CREDITORI CHIROGRAFARI (degradi):	45.828,95 €							
CCIAA Pisa	778,20 €	-	-	-	-	247,18 €	-	31,76%
S.E.Pi. S.p.a.	438,33 €	-	-	-	-	139,23 €	-	31,76%
AE Livorno (degrado)	41.047,04 €	-	-	-	-	13.037,81 €	-	31,76%
AE Livorno (aggio)	3.307,27 €	-	-	-	-	1.050,49 €	-	31,76%
S.E.Pi. S.p.a. (degrado)	258,11 €	-	-	-	-	81,98 €	-	31,76%
Totale passivo	45.828,95 €							
Totale passivo con integrazioni	53.772,26 €							



il piano temporale dei pagamenti

PROSPETTO TEMPORALE DEI PAGAMENTI							
PASSIVO CONCORDATARIO		TOTALE ATTIVO DELLA PROCEDURA PER CATEGORIA	Tempi previsti per il pagamento				
			1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	entro il 52esimo mese
Compenso O.C.C	3.483,87 €	3.483,87 €	1.300,00 €	1.800,00 €	383,87 €	-	-
Compenso Legale debitore	3.459,44 €	3.459,44 €	1.300,00 €	1.800,00 €	359,44 €	-	-
Accantonamento fondo rischi	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	-	-	-	-
CCIAA Pisa	778,20 €	247,18 €	-	-	247,18 €	-	-
S.E.Pi. S.p.a.	438,33 €	139,23 €	-	-	139,23 €	-	-
AE Livorno (degrado)	41.047,04 €	13.037,81 €	-	-	1.337,81 €	3.600,00 €	8.100,00 €
AE Livorno (aggio)	3.307,27 €	1.050,49 €	-	-	1.050,49 €	-	-
S.E.Pi. S.p.a. (degrado)	258,11 €	81,98 €	-	-	81,98 €	-	-
Totale	53.772,26 €	22.500,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	8.100,00 €

e la comparazione tra proposta di accordo e alternativa liquidatoria.

COMPARAZIONE TRA ACCORDO E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA					
Attivo distribuibile dopo il pagamento delle spese di procedura e prededuzione		Accordo di composizione		Alternativa liquidatoria	
Finanza terza		22500		N.P.	
Redditi per 48 mensilità		N.P.		7.680,00 €	
Totale attivo		22500		7.680,00 €	
Spese della procedura (adivisor+OCC)		6.943,31 €		6.943,31 €	
Spese liquidazione beni		N.P.		0,00 €	
Compenso Liquidatore & spese liquidazione		N.P.		500,00 €	
Fondo Rischi e spese procedura		1.000,00 €		236,69 €	
Totale spese procedure		7.943,31 €		7.680,00 €	
Totale attivo distribuibile ai creditori		14.556,69 €		0,00 €	
Passivo da soddisfare	842.518,31 €	Importo soddisfatto nell'accordo	%	Importo soddisfatto nella liquidazione	%
CCIAA Pisa	778,20 €	247,18 €	31,76%	0,00 €	0,00%
S.E.Pi. S.p.a.	438,33 €	139,23 €	31,76%	0,00 €	0,00%
AE Livorno (degrado)	41.047,04 €	13.037,81 €	31,76%	0,00 €	0,00%
AE Livorno (aggio)	3.307,27 €	1.050,49 €	31,76%	0,00 €	0,00%
S.E.Pi. S.p.a. (degrado)	258,11 €	81,98 €	31,76%	0,00 €	0,00%
Totale distribuito		14.556,69 €		0,00 €	

Come si evince dalle tabelle di cui sopra, la liquidazione del patrimonio sarebbe assolutamente incapiante e non darebbe soddisfazione alcuna a creditori né privilegiati né chirografari.

Nell'ipotizzare l'alternativa liquidatoria, nell'ottica di una piena disclosure, si è proceduto simulando quella che potrebbe essere l'entrata reddituale che il signor Bartola potrebbe percepire qualora fosse assunto a tempo indeterminato presso la ditta individuale della moglie



e immaginando per il medesimo un trattamento retributivo e contributivo analogo a quello percepito dall'unica dipendente della ditta che è addetta alla sede secondaria. Trattandosi di un'ipotetica busta paga netta di € 800 mensili, l'importo pignorabile pari a 1/5 della retribuzione moltiplicato 48 mensilità consentirebbe di ricavare un attivo di € 7.680 che sarebbe a mala pena sufficiente a pagare le spese prededucibili e non consentirebbe di distribuire alcuna utilità ai creditori.

Chiarita la maggior convenienza del proposto accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, analogamente, maggiore è l'utilità che i creditori trarrebbero all'esito dalla presente procedura di composizione della crisi rispetto allo scenario che si prospetterebbe loro in caso di avvio di procedure esecutive individuali in considerazione del fatto che il ricorrente non ha un patrimonio immobiliare e/o mobiliare utilmente aggredibile

Ciò premesso, l'accordo di composizione è quindi la procedura di sovraindebitamento che consentirebbe simultaneamente la ristrutturazione della complessiva situazione debitoria del ricorrente e la migliore soddisfazione economica dei creditori nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*.

Dal punto di vista del debitore ricorrente, la suddetta procedura gli consentirebbe di beneficiare degli effetti esdebitatori connessi all'esatto adempimento della proposta in questa sede avanzata.

Dal punto di vista dei creditori, inoltre, l'accordo di ristrutturazione eviterebbe ai medesimi la necessità di avviare ricerche e/o procedure esecutive individuali di assai improbabile soddisfazione economica e che al contrario determinerebbero un aggravio di costi a loro discapito.

Quanto sopra trova conferma nella relazione particolareggiata a firma del Gestore della Crisi Avv. Alessio Ciampini (doc. 18).



5. CONCLUSIONI [indice]

Il signor Simone Bartola, come sopra rappresentato e difeso, rassegna le seguenti

conclusioni

Voglia l'Il.mo Tribunale adito:

- a) accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, con decreto fissare l'udienza ai sensi dell'art. 10 comma 1° disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1°, ai creditori presso la residenza o la sede legale;
- b) adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 comma 2° lett. c) disponendo la pubblicazione del ricorso emendato dei dati personali e sensibili del ricorrente e dei familiari e disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- c) nel merito, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 11 e 12 L. 3/2012, disporre l'omologa dell'accordo.

Con riserva di integrazioni e produzioni documentali nel termine di 15 giorni di cui all'art. 9 comma 3 ter Legge 3/2012.

Si producono: [indice]

- 1. comunicazione Tribunale di Livorno - cancelleria fallimenti;
- 2. riscontro Sepi s.p.a. per Comune di Pisa;
- 3. conferimento incarico e accordo compenso legale;
- 4. CRIF;



5. Centrale Rischi;
6. Centrale Allarme Interbancaria;
7. visura non esistenza protesti;
8. precisazione credito erariale non iscritto a ruolo;
9. estratto dei ruoli fornito da Agenzia Entrate Riscossione;
10. anagrafe dei rapporti finanziari;
11. CU 2019;
12. CU 2020;
13. Unico 2021;
14. Unico 2020;
15. Unico 2019;
16. riscontro Intesa Sanpaolo s.p.a.;
17. elenco spese mensili;
18. relazione particolareggiata;
19. elenco creditori e relativi indirizzi pec;
20. inventario dei beni.

Livorno, lì 11/07/2022

Simone Bartola

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 ° L. 3/2012

Avv. Tommaso Corucci



